

Distretto Pianura Est

Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella e Unione Reno Galliera (per i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale)

REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER L'ACCESSO, LA VALUTAZIONE E L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 20/12/2018

REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER L'ACCESSO, LA VALUTAZIONE E L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 1 - Principi e finalità degli interventi

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dei principi costituzionali, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", della L.R. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", i criteri di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali del Comune di Molinella.

Il Comune/Unione è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio, garantisce la realizzazione del sistema integrato, finalizzato a promuovere un insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo sviluppo, al benessere e al sostegno dei progetti di vita dei singoli, delle famiglie e della comunità, nel rispetto delle finalità e dei principi della legge.

Gli interventi nel campo socio-assistenziale promossi dal Comune di Molinella sono basati sui seguenti principi:

- rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, relazionali e sociali del cittadino.

Il sistema di erogazione, i comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori si uniformano a principi di universalità, equità e imparzialità.

L'assistenza economica si prefigge, nel rispetto della persona umana e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli, con particolare attenzione al sostegno alla famiglia, come previsto dalla Legge Regionale 2/2003.

Questo tipo di intervento intende attivare il più possibile le risorse dell'individuo, del nucleo familiare e della rete parentale nell'ambito di un progetto personalizzato che, concordato con il Responsabile del caso, impegna entrambe le parti (*Contratto Sociale*).

Ogni cittadino dovrà assumere un impegno ad attuare il progetto tendente all'autonomia personale e familiare concordato con il Responsabile del caso.

Art. 2 - Destinatari

Fatte salve eventuali leggi specifiche, possono ottenere le prestazioni di assistenza economica disciplinate dal presente "Regolamento distrettuale per l'accesso, valutazione e l'erogazione di interventi economici di assistenza sociale" (di seguito Regolamento) i cittadini residenti nell'ambito dei Comuni del Distretto Pianura Est, che versino in stato di bisogno, come individuato nell'art. 5, e quindi risultino esposti a rischio di marginalità sociale.

Possono inoltre essere erogate prestazioni di assistenza economica ai cittadini non residenti in stato di bisogno urgente e indifferibile nei limiti di intervento, quali, ad esempio:

- biglietto per un servizio di trasporto pubblico fino al Comune di residenza ovvero, nel caso di cittadino con residenza non sul territorio nazionale, fino alla sede più vicina del Consolato/Ambasciata di riferimento;
- un eventuale pasto e/o un pernottamento presso una struttura ricettiva individuata dal Servizio.

Art. 3 - Tipologia di interventi

Gli interventi di assistenza economica si distinguono nelle seguenti categorie:

1. contributi ordinari/continuativi: sono utilizzati per affrontare situazioni di bisogno e sono erogati sotto forma di contributo periodico, rinnovabili previa verifica della sussistenza degli obiettivi previsti nel contratto sociale e dei requisiti d'accesso;
2. contributi straordinari/una tantum: sono utilizzabili per aiutare la persona ad affrontare una specifica situazione di disagio, rappresentata da un imprevisto di qualunque natura (es. emergenza abitativa, spesa funeraria, rilevanti arretrati di utenze, eventuali spese sanitarie) e sono erogati di norma in un'unica soluzione, anche attraverso l'erogazione di buoni spesa;
3. contributi per integrazioni rette per strutture residenziali e semiresidenziali per anziani: sociali e socio sanitari,
4. agevolazioni tariffarie,
5. concessione di beni materiali: ad esempio pannolini, latte, pasti, alimenti, eventualmente distribuiti anche attraverso il terzo settore con progetti condivisi.

Art. 4 - Accesso alle prestazioni

I contributi economici di cui all'art.3 sono di norma concessi ai cittadini il cui ISEE non sia superiore alla soglia definita nelle Linee operative.

I limiti di I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, possono essere superati qualora la situazione sociale e/o socio-sanitaria sia tale da giustificare una deroga con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale.

Gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione, tenuto conto delle linee operative e delle disposizioni regionali in materia di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

Art. 5 - Istruttoria

I cittadini con un disagio socio-economico possono rivolgersi allo Sportello Sociale del territorio del Comune/Unione in cui si risiede per la segnalazione del bisogno; qui essi riceveranno le informazioni necessarie e verrà eventualmente fissato, l'appuntamento con l'Assistente Sociale Responsabile del caso.

L'Assistente Sociale Responsabile del caso, sarà il costante riferimento per la famiglia nella gestione complessiva della persona e/o del nucleo bisognoso ed è preposto a verificare i requisiti di accesso alle prestazioni ed ai servizi anche attraverso l'esame della documentazione eventualmente fornita.

Il Responsabile del caso predispone con le persone coinvolte il progetto personalizzato di intervento, che può prevedere anche l'erogazione di un contributo economico, e ne verifica l'attuazione; nella proposta di assistenza economica, l'operatore tiene conto della situazione complessiva del nucleo del richiedente. Il progetto personalizzato dovrà essere condiviso e sottoscritto dal Responsabile del Servizio Sociale Territoriale.

In situazione di presa in carico congiunta con altri servizi del territorio (USSI minori, USSI Disabili, DSM, ecc.) il percorso di accesso al contributo è stabilito in raccordo con servizi.

Art. 6 - Integrazione retta per inserimento in strutture per anziani

Integrazione retta per inserimento in strutture accreditate su posti contrattualizzati

L'accesso ad una struttura residenziale o semiresidenziale accreditata, previa valutazione del Servizio Sociale Territoriale, è disciplinata da specifici regolamenti.

La quota di contribuzione a carico del cittadino è definita nel contratto di servizio sottoscritto dalla committenza e dal soggetto gestore.

Al momento dell'ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dal Gestore, dal cittadino inserito e/o dai suoi familiari/Amministratore di sostegno, uno specifico contratto individuale di assistenza, che riporti chiaramente la quota a carico del cittadino.

Qualora, invece, il cittadino non autosufficiente inserito risulti privo di rete familiare o rete familiare adeguata e non risulti in grado di sottoscrivere con il gestore il contratto individuale di assistenza, sarà l'Assistente Sociale Responsabile del caso a gestire il progetto di inserimento, prendendo appositi accordi con il gestore della struttura, avviando contestualmente il percorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno al fine di tutelare ed amministrare i beni della persona.

Integrazioni rette di ricovero in strutture accreditate su posti non contrattualizzati o in strutture disciplinate dalla DGR 564/2000 e s.m.i.

Qualora pervenga al Servizio Sociale Territoriale richiesta di integrazione della retta da parte del familiare o dal soggetto interessato, entrato autonomamente in una struttura accreditata su posti non contrattualizzati o disciplinata dalla DGR 564/2000 e s.m.i., il Servizio Sociale Territoriale avvierà un percorso di valutazione professionale di congruità e adeguatezza del Progetto Personalizzato in essere e l'istruttoria per la verifica dei requisiti di accesso al contributo.

Nel caso in cui non siano disponibili posti nelle strutture accreditate con posti contrattualizzati l'Ente può assistere economicamente la persona inserita presso altre strutture, tenendo conto delle condizioni socio-sanitarie ed economiche della persona ed in relazione alle risorse a disposizione dell'Ente, per il tempo strettamente necessario a che si liberi il posto contrattualizzato in una struttura accreditata. Il contributo verrà sospeso in caso di mancata accettazione del posto contrattualizzato.

Disposizioni comuni

Il cittadino ammesso in una struttura è tenuto a pagare una quota mensile, utilizzando a tal fine i proventi di qualsiasi natura in godimento e/o il patrimonio sia mobiliare sia immobiliare, ad esclusione dell'immobile adibito ad abitazione principale del coniuge non separato, presente nel nucleo anagrafico, e altre forme familiari previste dalla Legge n. 76/2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

È altresì escluso l'immobile adibito ad abitazione principale dei familiari o del convivente more uxorio (art. 1 comma 36 Legge n. 76/2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze") ancorché la residenza decorra da almeno due anni.

Non si procede all'assegnazione del contributo per i richiedenti che siano titolari di patrimonio immobiliare oltre la casa di abitazione del nucleo, salvo che gli stessi immobili non siano privi di valore commerciale; alla medesima condizione preclusiva è assimilata la vendita di immobili e/o le donazioni effettuate nell'ultimo triennio.

I limiti sopra definiti possono essere eccezionalmente superati qualora la situazione sociale ed economica e/o la relazione fra cittadino e familiari sia tale da giustificare una deroga con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale.

L'Ente esperiti gli accertamenti sull'ISEE della persona, integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del DPCM 159/2013 e s.m.i., qualora verifichi l'impossibilità da parte dello stesso alla copertura

integrale della retta, fatta salva la quota per le spese personali (ai sensi della L.R. n. 2/2003 art. 49), stabilisce la quota di compartecipazione, utilizzando lo strumento della dichiarazione ISEE, secondo i criteri definiti nelle Linee operative.

Nel caso di entrate future acquisibili mediante l'alienazione o locazione di immobili, l'Ente può anticipare la spesa per le rette da inserimento nei limiti massimi di due anni, salvo proroghe per giustificati motivi, previa sottoscrizione di apposito impegno al rimborso, comprensivo di interessi legali.

Nel caso in cui al beneficiario dell'intervento assistenziale vengano liquidate somme a titolo di arretrato di pensioni, indennità, entrate future di qualsiasi natura, l'Ente si rivarrà sul soggetto per recuperare quanto anticipato.

Allo stesso modo l'Ente si rivarrà sulle disponibilità a qualsiasi titolo percepite dagli eredi.

Art. 7 - Contributi per pagamento rette strutture residenziali per adulti e nuclei familiari

Al fine di contrastare, prevenire o ridurre situazioni di grave marginalità sociale generata da insufficienza di risorse economiche, ovvero da una rete parentale e/o amicale inefficace e verificata la sussistenza dello stato di bisogno, è possibile erogare contributi economici ad integrazione dei costi per il pagamento delle strutture di accoglienza per persone adulte e nuclei familiari.

Per strutture di accoglienza si intendono strutture con accesso diretto o con invio da parte del Servizio Sociale Territoriale, dove è possibile trovare ospitalità per un periodo limitato e stabilito in accordo con il Servizio inviante secondo il Progetto Personalizzato/Contratto sociale concordato con la persona.

Il costo della struttura può essere parzialmente o totalmente a carico del Servizio inviante, verificata la disponibilità delle risorse economiche della persona.

L'erogazione del contributo economico per il pagamento della struttura di accoglienza è subordinato alla collaborazione e adesione al Progetto Personalizzato/Contratto sociale e concordato con la persona ed eventuali Servizi specialistici coinvolti ovvero ad una reale attivazione da parte del soggetto richiedente che abbia come fine ultimo quello di emanciparsi dalla condizione di disagio e di bisogno per raggiungere gradualmente l'autonomia.

Le modalità per la definizione del contributo sono definite nelle Linee operative.

Art. 8 - Agevolazioni tariffarie relative ai servizi sociali, educativi e scolastici

Il cittadino che, per motivi di natura sociale e/o finanziaria si trovi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere al pagamento delle tariffe dovute all'Ente per i servizi sociali, educativi e scolastici, potrà segnalare, per fini valutativi, la propria condizione al servizio sociale territoriale per il tramite degli sportelli socio-scolastici presso i Comuni/Unione.

Tra gli strumenti a sostegno del reddito, l'Assistente Sociale ha a disposizione le agevolazioni tariffarie applicate ai servizi a domanda individuale, disciplinate dai regolamenti comunali/dell'Unione.

Art.9 - Concessione beni materiali

A seguito della presentazione della domanda di sostegno che il cittadino rivolge al Servizio Sociale Territoriale, dopo un'analisi del bisogno espresso, verificate le risorse economiche e/o materiali del nucleo, valutata la condizione di disagio e le possibilità di risposta al bisogno, è possibile predisporre interventi socio-assistenziali di supporto, di natura non prettamente economica.

Art. 10 - Controllo e recupero indebito

Al fine dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate si rinvia al regolamento per l'applicazione dell'I.S.E.E..

Nel caso in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere verrà segnalato il fatto all'Autorità giudiziaria e si provvederà al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi ed alle relative spese.

L'interessato perderà il diritto alle prestazioni sociali agevolate.